

COMUNE DI COLLEPASSO

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
DI VIDEOSORVEGLIANZA
CITTADINA



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

Sommario

PREMESSA

Articolo 1 - oggetto del regolamento	3
Articolo 2 – definizioni	5
Articolo 3 – finalità del trattamento	6
Articolo 4 – titolare e responsabile del sistema di videosorveglianza	8
Articolo 5 – responsabile della gestione tecnica del sistema di videosorveglianza	10
Articolo 6 – incaricati del trattamento	10
Articolo 7 – caratteristiche del sistema di videosorveglianza	11
Articolo 8 – modalità di raccolta e trattamento dei dati	12
Articolo 9 – sicurezza dei dati	12
Articolo 10 – centrale di controllo	14
Articolo 11 - accesso ai dati	14
Articolo 12 – utilizzo del sistema di videosorveglianza	16
Articolo 13 – diritti dell’interessato - accesso alle immagini	17
Articolo 14 – conservazione dei dati personali	19
Articolo 15 – accertamento degli illeciti ed indagini dell’autorità polizia giudiziaria	21
Articolo 16 – sistemi integrati pubblici di videosorveglianza	20
Articolo 17 – integrazione del sistema su iniziativa di privati	20
Articolo 18 - sicurezza urbana e monitoraggio del traffico	22
Articolo 19 - rilevazione di violazioni al codice della strada	22
Articolo 20 - immobili di proprietà o in gestione dell’amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici	233
Articolo 21 - videosorveglianza ambientale e deposito rifiuti	23
Articolo 22 - utilizzo di web-cam o camera-on-line con scopi promozionali-turistici	23
Articolo 23 - informazioni rese al momento della raccolta - informativa	24
Articolo 24 - cessazione del trattamento dei dati personali	24
Articolo 25 - notificazioni	24
Articolo 26 – provvedimenti attuativi	24
DISPOSIZIONI FINALI	25

PREMESSA

Il presente regolamento è redatto a norma del:

1. Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR);
2. Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", che modifica e integra il D.lgs 196/2003 Codice nazionale sulla privacy";
3. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
4. Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51/2018 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali", nonché alla libera circolazione di tali dati;
5. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Articolo 1 - oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale ed all'interno degli immobili di proprietà del Comune, destinati ad attività istituzionali (parchi, case di riposo, biblioteche, musei, impianti sportivi, scuole, piazze ecc...) anche se utilizzati da altri soggetti pubblici o privati, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. In particolare il presente regolamento:
 - a) individua gli impianti che compongono il sistema di videosorveglianza comunale;
 - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza;
 - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di tale sistema.

3. Date le finalità perseguite con l'installazione del sistema di videosorveglianza, tutte le aree pubbliche e/o aperte all'uso pubblico, sulle quali si applica in particolare la normativa concernente la circolazione stradale, nonché tutte le aree e fabbricati di proprietà comunale, possono essere video sorvegliate.
4. Compete alla giunta comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento. Nel localizzare i siti oggetto di videosorveglianza, si dovranno evitare aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza.
5. L'adeguamento delle tecnologie è demandato a determinazione del responsabile della gestione tecnica del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 5.
6. La Videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, RGDP e, in particolare:
 - **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
 - **Principio di necessità** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
 - **Principio di proporzionalità** – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di

protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

- **Principio di finalità** – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGP D, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

1. per **“impianto di videosorveglianza e videosorveglianza mobile** (tipo sentinella – fototrappole - body cam - dash cam - droni), qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere e/o fotocamere, in grado di riprendere, registrare immagini, suoni e scattare fotografie, utilizzato per le finalità indicate nel presente regolamento;
2. per **“banca dati”**, il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza fissa o mobile;
3. per **«dato personale»**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
4. per **«trattamento»**, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
5. per **“Titolare del trattamento dei dati personali”**, l'Ente Comune di Collepasso, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
6. per **“Responsabile del trattamento dei dati personali”** la persona fisica, persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali, formalmente nominata;
7. per **“Responsabile della gestione tecnica e manutenzione degli impianti di videosorveglianza”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e

preposta dal medesimo alla installazione, gestione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza fisso e mobile, formalmente nominata;

8. per “**Responsabile esterno**”:

- a) persone o società esterne cui il titolare per particolari necessità o situazioni che richiedano l'utilizzo di attrezzature specializzate conferisce la responsabilità del trattamento con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, ruoli, regole e modalità di trattamento;
- b) le Ditte incaricate dall'Amministrazione Comunale incaricate con apposito atto di effettuare la realizzazione degli interventi di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza, che non comportano decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati;

9. per «**incaricato del trattamento**», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e per “ **interessato**”, la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;

10. per «**terzo**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

10. per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

11. per «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

12. per “ **diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

13. per “ **dato anonimo**”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

[Articolo 3 – finalità del trattamento](#)

- 1. L'uso del sistema di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la polizia locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli

edifici/luoghi pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

2. Mediante il trattamento dei dati personali conseguente all'utilizzo del sistema di videosorveglianza, il Comune persegue le seguenti finalità:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 aprile 2017, n. 48;
- b) prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati od esecuzione di sanzioni penali;
- c) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, compreso il monitoraggio anche presso l'ecocentro comunale circa le modalità dell'utilizzo dell'area esterna, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi;
- d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- e) dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile, per la individuazione e la gestione delle aree e dei punti strategici, a fronte di emergenze;
- f) prevenzione e controllo degli incendi;
- g) identificare luoghi e ragioni di ingorghi per consentire il pronto intervento della polizia locale;
- h) rilevare le infrazioni al Codice della Strada, nel rispetto delle norme specifiche che regolano la materia;
- i) ricostruire, ove possibile, la dinamica degli incidenti stradali;
- j) identificare gli itinerari di afflusso e deflusso di veicoli o evacuazione dei cittadini, ai fini del piano di emergenza comunale;
- k) rilevare le vie di maggiore intensità di traffico, i tempi di attesa dei servizi pubblici e quant'altro utile all'informazione sulla viabilità;
- l) monitorare il traffico cittadino ed i relativi flussi, con dati anonimi, per un più razionale e pronto impiego delle risorse umane laddove se ne presenti la necessità, per la predisposizione di piani del traffico nonché per l'attuazione di eventuali deviazioni in caso di necessità dovute ad anomalie;
- m) tutelare il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente;
- n) abbinamento ad impianto antintrusione (attivato solo in assenza di personale);

- o)** controllare gli accessi veicolari alla struttura dell'Ente;
 - p)** vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico da atti vandalici, danneggiamenti e furti;
 - q)** Assicurare il collegamento alla Sala C.O.C. per la tutela dell'incolumità pubblica perseguendo anche finalità di security e safety;
 - r)** tutelare il personale, a qualunque titolo, operante all'interno delle strutture dell'Ente;
 - s)** rilevazione accessi del personale dell'Ente;
 - t)** diffusione riprese audio-video delle sedute del Consiglio comunale;
- 3.** Il sistema di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 4 sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della polizia locale.
È in ogni caso vietato l'utilizzo delle immagini che, accidentalmente, dovessero essere acquisite.

Articolo 4 – Titolare e Responsabile del sistema di videosorveglianza

- 1.** Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Collepasso, nella persona del Sindaco p.t., al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.
- 2.** Il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del settore di Polizia Locale che dovrà ricevere istruzione sul corretto uso dei sistemi formalmente derivante da atto scritto preliminarmente al conferimento formale delle funzioni operative e che con delibera di G.C. può essere individuato in altro Responsabile di Settore diverso da quello della Polizia Locale.
- 3.** Per particolari necessità o situazioni che richiedano l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno il titolare del trattamento può conferire la nomina di responsabile esterno a persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, ruoli, regole e modalità di trattamento.
- 4.** È possibile la designazione di più soggetti in relazione alle dimensioni logistiche ed organizzative del sistema di videosorveglianza.
- 5.** Il soggetto designato ai sensi del comma 2 e 3 assume le funzioni, i compiti, i doveri e le responsabilità che la normativa assegna al titolare del trattamento, limitatamente alle fattispecie di trattamento dei dati personali coinvolte dall'utilizzo del sistema di videosorveglianza.

- 6.** Il soggetto designato ai sensi del comma 2, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, anche al fine di garantire l'utilizzo del servizio in caso di assenza, può delegare l'accesso al sistema e specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità, in tal caso individuando le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta e per definirne i compiti affidati.
- 7.** Il responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza assicura il rispetto di quanto prescritto dalle normative vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento, in conformità alle istruzioni ricevute in sede di designazione e, in particolare:
- a)** adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
 - b)** cura il rispetto degli obblighi di trasparenza, con particolare riferimento alle informazioni da fornire agli interessati ed alla gestione dei procedimenti per il riconoscimento dei diritti riconosciuti agli interessati;
 - c)** cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
 - d)** custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni;
 - e)** cura la distruzione/cancellazione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
 - f)** effettua, prima di procedere al trattamento, quando questo può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali. Prima di procedere al trattamento, consulta l'Autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 - g)** coopera, su richiesta, con il Responsabile della protezione dei dati personali e con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei rispettivi compiti. Si assicura che il Responsabile della protezione dei dati personali sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
 - h)** identifica contitolari, responsabili e sub responsabili coinvolti nella gestione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza, e sottoscrive gli accordi interni ed i contratti/appendici contrattuali per il trattamento dei dati, avendo cura di tenere costantemente aggiornati i documenti relativi ai contitolari ed ai responsabili;
 - i)** in caso di violazione dei dati personali, collabora con il titolare del trattamento ed il responsabile della protezione dei dati personali nel processo di notifica della violazione all'Autorità di controllo competente informandoli senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a

meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

- j) adotta ogni misura, anche organizzativa, necessaria a garantire la corretta e lecita gestione del servizio di videosorveglianza;
- k) la gestione dell'impianto di videosorveglianza per il posizionamento e prelievo apparecchiature sarà affidato a personale tecnico del Comune per il tramite del responsabile della gestione tecnica del sistema di videosorveglianza di cui all'art. 5, sotto la direzione del personale avente qualifica di Ufficiale e Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del c.p.p..

Articolo 5 – responsabile della gestione tecnica del sistema di videosorveglianza

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il soggetto **Responsabile della gestione tecnica e manutenzione degli impianti di videosorveglianza**, persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposta dal medesimo alla installazione, gestione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza fisso e mobile che con il presente Regolamento si individua nel Responsabile del Settore Ambiente.

Articolo 6 – Incaricati del trattamento

1. Il Responsabile del trattamento dei dati procede ad individuare con proprio atto, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato.
3. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.
4. Gli Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

In particolare, gli incaricati devono:

- a) per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;

- b) conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
 - c) mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
 - d) custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - e) evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile del trattamento dei dati;
 - f) mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
 - g) conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
 - h) fornire al Responsabile del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.
5. Tra i soggetti designati quali incaricati verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.
 6. Gli Incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Responsabile.
 7. L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli Incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

Articolo 7 – caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza

1. Il sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento consente riprese video a colori, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale. Alcune delle telecamere sono dotate di zoom digitale e/o ottico.
2. Il sistema di videosorveglianza può prevedere l'utilizzo di sistemi intelligenti che non si limitino a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli, nell'osservanza dei principi e delle regole anche procedurali prescritte dalla legge.

- 3.** Il sistema di videosorveglianza può essere integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria comunale ovvero apposte a presidio degli accessi a zone a traffico regolamentato.
- 4.** È consentito l'utilizzo di telecamere e/o altri dispositivi di ripresa video mobile del tipo:
 - a)** dispositivi di videosorveglianza mobile (tipo "sentinel" o "fototrappole") collocabili nelle zone individuate di volta in volta, secondo necessità, per l'esercizio delle attività di controllo e istituzionali, garantendo i principi di cui al presente regolamento, anche con l'ausilio di personale tecnico specializzato, nominato ad hoc;
 - b)** telecamere portatili poste sulla pettorina della divisa (c.d. body cam) o sistemi di videosorveglianza a bordo di veicoli (c.d. dash cam), volte a riprendere quanto accade durante l'intervento degli operatori della polizia locale;
 - c)** sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (c.d. droni) sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. I dispositivi ed il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.

Art. 8 - modalità di raccolta e trattamento dei dati

- 1.** Le telecamere che compongono il sistema di videosorveglianza sono installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi ed immobili pubblici, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa allegati al presente regolamento ovvero approvati, successivamente, con deliberazione della Giunta comunale.
- 2.** L'utilizzo del sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici o aperti al pubblico mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 3.** Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili di cui alla precedente lettera a) art. 7 vengono installati secondo necessità, per il perseguimento di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine, accertamento e contestazione.
- 4.** I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a)** trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b)** raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Articolo 9 – sicurezza dei dati

1. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:
 - a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, RGPD, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

3. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:
 - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. I soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
 - b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
 - c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
 - d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;

- e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
 - f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.
4. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Articolo 10 – centrale di controllo

1. I segnali video delle unità di ripresa che compongono il sistema di videosorveglianza sono inviati alla centrale di controllo ubicata presso la sede del comando di Polizia locale. In ragione delle dimensioni logistiche ed organizzative del sistema di videosorveglianza, possono essere istituite più centrali di controllo. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su apposito server. I monitor saranno spenti laddove fosse necessario impedire la visione delle immagini, anche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate. Presso la centrale di controllo è possibile visualizzare le immagini trasmesse dalle telecamere, ingrandirle e brandeggiare (in orizzontale e verticale). Ove, per motivi tecnici, non fosse possibile far pervenire il segnale video direttamente nella centrale di controllo, i video acquisiti e memorizzati presso le unità di ripresa saranno prelevati con strumenti informatici dedicati per poi essere visionati su monitor ovvero registrati su apposito server, presso la centrale di controllo.
2. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento quando la centrale di controllo non sia presidiata, oppure nel caso in cui si renda necessario il riesame dei fotogrammi sfuggiti alla percezione oculare dell'addetto alla centrale, perché impegnato a gestire altri eventi o per qualsiasi altra ragione.

Articolo 11 – accesso ai dati

1. L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di stretta necessità e per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza sono custoditi presso la centrale di controllo in maniera protetta, limitatamente alla tecnologia in uso, in server dedicati e su reti informatiche non liberamente accessibili.
3. L'accesso alla centrale di controllo, con accesso al sistema di videosorveglianza, è consentito:

- a) al Sindaco o suo delegato, al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, nonché ai soggetti dal medesimo designati ed autorizzati. L'accesso può avvenire anche ricorrendo a terminali mobili, debitamente configurati anche con riferimento al profilo della sicurezza della trasmissione. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata a soggetti aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
 - b) al personale facente parte del comando di polizia locale all'uopo incaricato;
 - c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
 - d) Relativamente a tali addetti, che non sono dotati di chiave di accesso alla sala e non possono stazionarvi da soli e/o al di fuori dell'orario di funzionamento della stessa, il Responsabile del sistema di videosorveglianza impartisce idonee istruzioni atte ad evitare trattamenti non autorizzati di dati da parte loro, in particolare assicurandosi che i soggetti preposti alle operazioni tecniche possano accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche.
 - e) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta nel presente regolamento. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
 - f) soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.
4. Il sistema è configurato in maniera tale che il Sindaco o suo delegato, il Responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza ed i soggetti dal medesimo designati ed autorizzati accedano allo stesso con credenziali di autenticazione e prerogative di accesso differenziate, distinguendo tra coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc., al fine di poter attribuire precise responsabilità circa il trattamento delle immagini.
5. Il sistema deve assicurare che:

- a) ogni accesso al sistema deve avvenire attraverso un log di sistema, che identifichi chiaramente l'operatore che ha svolto le singole attività, le operazioni dallo stesso compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. I "log" di accesso, saranno conservati per la durata di anni uno.
 - b) le credenziali siano disattivate in caso di perdita della qualità che consente l'accesso al sistema;
 - c) l'extrapolazione delle immagini risulti da una specifica traccia informatica;
6. sono impartite istruzioni per non lasciare incustodito e accessibile l'ambiente in cui sono visualizzabili le riprese in atto o le relative registrazioni;
7. periodicamente, e comunque almeno semestralmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;
8. In ogni caso, tutti gli accessi alla visione delle immagini e riprese saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito registro degli accessi (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale di controllo, nel quale sono riportati:
- a) la data e l'ora d'accesso;
 - b) l'identificazione del soggetto autorizzato;
 - c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - f) la sottoscrizione del medesimo.
9. La gestione tecnica del sistema di videosorveglianza è riservata ad un soggetto interno all'ente - responsabile del Settore Ambiente - che provvederà a conferire incarico a soggetto esterno di comprovata esperienza e professionalità nel settore "Security" ed "Information Technology" previa autorizzazione del Titolare. Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, in aggiunta rispetto alle previsioni contenute nel presente articolo, occorre adottare specifiche cautele e, in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.
10. In virtù di apposita convenzione, il Comune può consentire alle forze dell'ordine la connessione al proprio sistema di videosorveglianza, mediante la configurazione di terminali attraverso i quali visualizzare le immagini in modalità "live" ed accedere alle registrazioni in autonomia. In tali circostanze la convenzione disciplina altresì le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla legge, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni.

Articolo 12 - utilizzo del sistema di videosorveglianza

1. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza avviene, di norma, mediante la visione del flusso di dati trasmesso alla centrale di controllo, in sincronia con la ripresa.
2. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate, eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica o l'accertamento, la prevenzione e repressione di reati.
3. È consentito l'uso del brandeggio ovvero dello zoom della telecamera, quando possibile, da parte di un operatore solo nei seguenti casi:
 - a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, che necessitino di essere verificate nell'immediatezza;
 - c) nel supporto logistico ad operazioni istituzionali condotte con personale sul luogo.
4. Spetta al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 4 stabilire quando sia da ritenersi ammessa la registrazione e la visione in tempo differito delle immagini e riprese.
5. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati registrati possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 ed a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 4.
6. L'extrapolazione e la duplicazione delle immagini deve sempre risultare da una specifica traccia informatica, oltre che essere documentata con atto scritto.
7. È fatto divieto di cancellare o modificare le videoriprese, creare salvataggi o duplicare dati derivanti dalla raccolta effettuata per il tramite del sistema di videosorveglianza, senza espressa autorizzazione scritta del responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 4.

Articolo 13 – diritti dell'interessato – accesso alle immagini

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di RGPD, ha diritto:
 - a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;

- b)** ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
 - c)** di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d)** di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.
- 2.** Per accedere ai dati ed alle immagini che lo riguardano l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 4, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità.
 - 3.** L'istanza, preferibilmente rivolta in forma telematica e contenente un recapito digitale, deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento, il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso in cui tali indicazioni siano assenti e/o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
 - 4.** Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:
 - a)** il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
 - b)** l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
 - c)** gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
 - d)** l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
 - e)** l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
 - f)** eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.
 - 5.** Il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 4 sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente, al più tardi entro 20 giorni dalla richiesta; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
 - 6.** L'accesso alle riprese da parte dell'interessato non può in ogni caso estendersi ai dati personali di soggetti terzi. Ove non sia possibile separare i dati personali del richiedente da quelli di soggetti terzi, il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 4 (o suo delegato) avvisa prontamente il richiedente della possibilità di richiedere la conservazione delle riprese anche oltre il termine di cui al presente regolamento al fine di consentirne l'acquisizione da parte

dell'autorità giudiziaria o delle forze dell'ordine. La richiesta dell'interessato deve comunque pervenire al Comune prima dello scadere del termine di conservazione predetto.

7. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD.
8. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
9. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
10. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 14 – conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo, comunque, non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione, sulla base degli indirizzi espressi dal responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 4, in considerazione della finalità del trattamento e della tipologia di dati personali raccolti.
2. Decorso tale periodo, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.
3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge ovvero da provvedimenti delle Autorità di controllo, la conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In tal caso i relativi supporti (DVD od altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 4 e dai soggetti dal medesimo espressamente autorizzati.
4. Nel caso il supporto sul quale avviene la registrazione debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

Articolo 15 - accertamenti di illeciti e indagini di autorità polizia giudiziaria

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 4 provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi è consentita la estrazione delle registrazioni dal sistema e memorizzazione delle stesse su supporti informatici, il cui contenuto deve essere protetto da password, per la trasmissione agli organi di polizia e l'autorità giudiziaria. Ferma restando l'attività di estrazione, alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di polizia e l'autorità giudiziaria.
3. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini disposte o delegate dall'Autorità Giudiziaria o richieste da altri Organi di polizia.
4. Nel caso di cui al comma precedente gli Organi di polizia che nello svolgimento della propria attività di indagine, necessitassero di avere informazioni ad esse collegate che fossero contenute nelle riprese effettuate, dovranno avanzare formale richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 4. E' fatto salvo quanto contenuto in specifici accordi e convenzioni.
5. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, è consentito procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti lo specifico scopo perseguito, su richiesta degli organi di polizia e dell'autorità giudiziaria.

Articolo 16 - sistemi integrati pubblici di videosorveglianza

1. L'organizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza comunale può avvenire in forma integrata con altri soggetti pubblici, anche territoriali, secondo le tipologie di seguito riassunte:
 - a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi ed autonomi soggetti pubblici, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, ciascuna amministrazione può trattare le immagini e le riprese video solo nei limiti in cui esse siano necessarie al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità di cui all'articolo 2, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
 - b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo, pubblico o privato. Tale soggetto terzo, il quale assume il trattamento dei dati personali per conto di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare.
2. Il trattamento dei dati personali ai sensi del comma 1, lettera b), oltre a richiedere l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e

delle operazioni compiute sulle immagini registrate, può avvenire soltanto a condizione che possa essere garantita la separazione logica delle immagini acquisite e registrate dalle diverse amministrazioni.

3. Il Comune promuove ed attua, per la parte di propria competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video dell'impianto di videosorveglianza.

Articolo 17 – integrazione del sistema su iniziativa di privati

1. Privati cittadini ed aziende, singolarmente od in forma associata, possono, previa convenzione approvata dalla Giunta, partecipare all'estensione ed all'implementazione del sistema di videosorveglianza comunale mediante l'acquisto diretto e la concessione in uso al Comune della strumentazione utile ad integrare l'impianto esistente. Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi.
2. Il Comune, accetta la cessione d'uso dei dispositivi e degli accessori solo se abbia preventivamente valutato con esito positivo l'idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con il sistema comunale.
3. Tale strumentazione (per lo più telecamere, illuminatori I/R e radio) dovrà essere fornita "chiavi in mano", ovvero installata e comprensiva del collegamento alla centrale di gestione del sistema di videosorveglianza comunale e di quant'altro tecnicamente ritenuto necessario. Unico onere del Comune, in tale fase, sarà la predisposizione al collegamento elettrico per le citate strumentazioni alla rete pubblica.
4. Diversi accordi di acquisizione della disponibilità dei dispositivi (proprietà, comodato, leasing, ...) così come di suddivisione della spesa potranno essere raggiunti in base a particolari esigenze di interesse pubblico.
5. In accordo con il Comune e previa stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza ai sensi del presente articolo, possono decidere, con oneri a proprio carico, di affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare in tempo reale le Forze di Polizia in caso di situazioni anomale.
6. La collocazione, l'uso e/o la visione degli apparecchi forniti dai soggetti di cui al comma 1, pur inglobando e/o interessando accessi di interesse privato, dovranno comunque avere una preminente rilevanza pubblica (vincolo d'immagine su aree pubbliche, pur inglobando accessi privati), certificata da una specifica relazione del comando di polizia locale, alla quale è demandata altresì l'individuazione delle caratteristiche tecniche minime delle strumentazioni offerte di cui al presente articolo.

7. Il responsabile della gestione del sistema di cui all'articolo 4 dovrà adottare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa. Per ogni singola zona soggetta a videosorveglianza potranno essere individuate delle zone da oscurare, cioè potrà essere inibita la visualizzazione di particolari siti in maniera elettronica, (c.d. "Privacy Zone", come finestre di abitazioni, farmacie, luoghi di cura ed altro), anche su richiesta di singoli soggetti.

Articolo 18 - sicurezza urbana e monitoraggio del traffico

1. Il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 4 valuta caso per caso, quando si tratti di siti temporanei, se l'informativa di cui all'articolo 23 possa essere omessa in quanto idonea a determinare ostacoli alle indagini o sia comunque da omettere per specifiche ragioni di tutela della sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati.
2. Il trattamento, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico avviene in modo da salvaguardare l'anonimato, fermo restando che le immagini registrate non possono contenere dati di carattere personale.

Articolo 19 - rilevazione di violazioni al codice della strada

1. L'utilizzo di sistemi elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni al codice della strada, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, debitamente omologati ove previsto dalla legge, è consentito nella misura in cui siano raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.
2. In conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010:
 - a) gli impianti elettronici di rilevamento circoscriveranno la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;
 - b) le risultanze fotografiche o le riprese video potranno individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); sarà effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);
 - c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate saranno utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto. A tal fine sarà data informazione al soggetto interessato della detenzione agli atti delle immagini (o delle riprese video) utilizzate per l'accertamento della violazione;

- d) le immagini saranno conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
 - e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non saranno inviate d'ufficio all'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;
 - f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica sarà resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.
3. In presenza di sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato, si dovrà in ogni caso rispettare quanto previsto dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 e s.m.i..
 4. Ove specifiche disposizioni di legge prevedano l'obbligo di rendere nota l'installazione di impianti elettronici finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada, l'obbligo di informazione di cui all'articolo 23 si intende assolto con il rispetto della prescrizione specifica.

Articolo 20 - immobili di proprietà o in gestione dell'amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici

1. Il Comune può realizzare impianti di videosorveglianza negli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale ivi compresi gli edifici scolastici, al fine di tutelare gli edifici e i beni da atti vandalici, nonché il personale operante e gli utenti del servizio, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.
2. Laddove le riprese delle immagini dovesse riguardare anche le aree perimetrali esterne degli edifici, l'angolo visuale sarà delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.
3. L'installazione dei sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici garantirà in ogni caso il diritto dello studente alla riservatezza, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

Articolo 21 - videosorveglianza ambientale e deposito rifiuti

1. Al fine di prevenire e reprimere gli illeciti ambientali derivanti dall'inosservanza di specifiche leggi in materia (Testo Unico Ambientale – D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) e gli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni alle disposizioni emanate con riferimento alle modalità di conferimento dei rifiuti, il

Comune si avvale del sistema di videosorveglianza comunale, localizzando anche telecamere mobili in siti considerati critici e di particolare interesse, nei quali le classiche misure di controllo del territorio a cura degli organi preposti non siano sufficienti ad ottenere positivi risultati.

2. All'uopo, se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nei regolamenti e/o ordinanze comunali che gestiscono la previsione di illecito di cui al presente articolo.

Articolo 22 - utilizzo di web-cam o camera-on-line con scopi promozionali-turistici

1. Il Comune può rendere disponibili sul proprio sito web istituzionale le riprese video acquisite dalle telecamere appositamente installate allo scopo di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici, nel rispetto della normativa vigente.
2. La finalità che l'Amministrazione si prefigge è quella di promuovere l'immagine del comune attraverso riprese suggestive di particolari zone e/o monumenti.
3. Tali immagini saranno disponibili in rete con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi.

Articolo 23 - informazioni rese al momento della raccolta - informativa

1. Il Comune rende noto alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, conseguente all'attivazione del sistema di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dello stesso e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o di pubblicazione della notizia sul sito istituzionale e/o altri mezzi di diffusione locale.
2. Nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, è affissa idonea segnaletica permanente realizzata in conformità alle prescrizioni impartite dalle Autorità di controllo. Maggiori e più dettagliate informazioni sono rese disponibili sul sito internet del Comune.
3. Il Comune rende nota agli interessati, mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e periodico aggiornamento, la localizzazione delle videocamere fisse/mobili.

Articolo 24 - cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza comunale, per qualsiasi causa, i dati personali possono essere:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro soggetto pubblico, purché destinati ad un trattamento compatibile con gli scopi per i quali sono stati raccolti, nei limiti di conservazione imposti o consentiti dalla legge o dalle Autorità di controllo.

Articolo 25 – Notificazione

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi ai comportamenti illeciti e fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Articolo 26 – Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento per le specifiche finalità.

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti all'interno dell'Unione europea e del nostro Paese in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, alle decisioni delle Autorità di controllo e ad ogni altra normativa, nazionale o comunitaria che tratti la materia.

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento per la disciplina della videosorveglianza approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 01.10.2013.

Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni dello Statuto del Comune.